

ADEMPIMENTI

Nuovi codici per i compensi da indicare in Certificazione Unica 2021

di **Laura Mazzola**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In relazione ai **dati fiscali** da indicare all'interno della **Comunicazione Unica 2021**, riferita al **periodo d'imposta 2020**, si rileva che sono stati implementati i codici da indicare all'interno del **punto 6** del prospetto, denominato "**Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**", in relazione alle somme da indicare nel successivo punto 7 denominato "**Altre somme non soggette a ritenuta**".

In particolare, a fronte dei precedenti otto codici, l'Agenzia delle entrate ha previsto l'introduzione di ulteriori due codici, quali:

- **codice 12**, nel caso di **compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario**, di cui all'[articolo 1 L. 190/2014](#);
- **codice 13**, nel caso di **compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli [articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973](#), da parte del sostituto d'imposta, in base a quanto stabilito dall'[articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020](#).

Va da sé che il **codice 7**, denominato "**Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta**", non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. "**contribuenti forfetari**", da indicare con il **codice 12**, ma continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'[articolo 27 D.L. 98/2011](#) (c.d. "**contribuenti minimi**").

Invece, rimane invariato il riferimento delle somme indicate con il **codice 8**, quali **erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito**, in relazione alle **spese anticipate** che non vedono collocazione all'interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di tasse di concessione governativa, imposta di bollo, imposta di

registro, indicate in fatture come spese escluse articolo 15.

Inoltre, trovano indicazione con il **codice 13** i **compensi percepiti**, in riferimento al **periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020**, dai soggetti che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'**interno del territorio dello Stato**;
- **non hanno percepito**, nel **periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020**, ricavi o compensi superiori a **400.000 euro**.

Tali compensi, infatti, come previsto dall'[articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020](#), non sono stati assoggettati alle ritenute d'acconto, di cui agli [articoli 25](#) e [25-bis D.P.R. 600/1973](#), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente i singoli soggetti percipienti non avessero sostenuto **spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

Si ricorda che, a tal fine, i contribuenti che si sono avvalsi dell'opzione citata erano tenuti al rilascio di un'**apposita dichiarazione** dalla quale doveva risultare che:

- i ricavi e i compensi **non erano stati assoggettati a ritenuta**;
- **si impegnavano a versare** l'ammontare delle **ritenute d'acconto non subite** in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** o, in alternativa, **mediante rateizzazione** fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di luglio 2020.